

Prato, 16 Gennaio 2025

Lettera informativa n. 3/2025

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETTERA INFORMATIVA MENSILE
GENNAIO 2025

- 1) Principali scadenze dal 16 Gennaio al 15 Febbraio 2025;
- 2) Le news di gennaio;
- 3) Regole per il corretto utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali;
- 4) Verifiche contabili di inizio periodo d'imposta;
- 5) Le nuove tabelle ACI per il 2025;
- 6) Dal 1° gennaio 2025 ridotta la misura del tasso di interesse legale;
- 7) Rapporti di agenzia: disciplina ENASARCO confermata per l'anno 2025;
- 8) Stampa dei registri contabili;
- 9) Novità cessioni intracomunitarie a cura del cessionario non residente;
- 10) Novità in tema di *start up* innovative e incubatori fiscali;
- 11) La contabilizzazione del credito per investimenti 4.0 e 5.0.
- 12) Monitoraggio obbligatorio per la tempestiva rilevazione dello stato di crisi.

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 gennaio 2025 al 15 febbraio 2025, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

Giovedì 16 gennaio

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di dicembre. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di dicembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Versamento secondo acconto per contribuenti con ricavi inferiori 170.000 euro

Entro oggi scade il termine di versamento (prorogato dal 2 dicembre 2024 al 16 gennaio 2025) del secondo acconto 2024 delle imposte dovute sulla base della dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche titolari di partita Iva che hanno dichiarato nel 2023 ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro. Non è oggetto di proroga il termine di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi.

Accise – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Lunedì 27 gennaio

Presentazione elenchi Intrastat mensile e trimestrale

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.

Venerdì 31 gennaio

Contributo revisori legali

Scade oggi il versamento del contributo annuale da parte degli iscritti nel Registro dei revisori legali dei conti.

Sistema Tessera Sanitaria (STS)

Ultimo giorno utile per la trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie riferite al secondo semestre 2024 (01/07/2024 – 31/12/2024).

Imposta di bollo virtuale

Scade oggi il termine per l'invio telematico della dichiarazione per la liquidazione definitiva dell'imposta di bollo assolta in modo “virtuale” per il 2024.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di novembre.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di dicembre.

Canone abbonamento Rai: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo

Scade oggi il termine per la presentazione del modello “*Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato*” per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica.

Lunedì 10 febbraio

Credito di imposta spese di pubblicità

Termine ultimo per la trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2024 che danno diritto alla fruizione del credito di imposta per le spese di pubblicità.

Sabato 15 febbraio

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

2. NUOVI CODICI ISTAT 2025

A seguito dell'emanazione del Regolamento delegato UE 2023/137 che ha rinnovato la classificazione NACE Rev 2, dal 1° gennaio saranno in vigore i nuovi codici Ateco 2025 in sostituzione di quelli attuali, l'operatività degli stessi è fissata ad aprile 2025.

Ai fini fiscali non vi è obbligo di presentare dichiarazione di variazione dati, ma il contribuente potrà comunicare una nuova codifica che ritenesse più adatta alla propria attività.

I codici Ateco 2025 dovranno essere utilizzati per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica, ma anche di natura amministrativa e fiscale.

3. REGOLE PER IL CORRETTO UTILIZZO IN COMPENSAZIONE “ORIZZONTALE” DEI CREDITI FISCALI

Le compensazioni “orizzontali” dei crediti fiscali (sono tali le compensazioni di un credito con un debito di natura diversa) sono da diversi anni soggette a numerose limitazioni: i vincoli maggiori riguardano da sempre i crediti Iva, ma nel tempo sono state introdotte limitazioni anche con riferimento agli altri tributi, non dimenticando poi il blocco alla compensazione che interessa i soggetti che presentano debiti erariali iscritti a ruolo.

Vediamo, pertanto, di riepilogare brevemente le principali regole di compensazione dei predetti crediti, considerando il fatto che a inizio anno normalmente si rendono disponibili i crediti fiscali relativi all'anno precedente.

Le regole per i crediti Iva

In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva annuale emergente dalla dichiarazione, per importi superiori a 5.000 euro (entro tale importo la compensazione è libera), occorre ricordare che:

- può essere effettuato a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge;
- la compensazione deve avvenire tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline);
- è necessario che sulla dichiarazione venga apposto il visto di conformità a opera di soggetti a ciò abilitati.

Per le c.d. *start up* innovative iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese è previsto in relazione alla compensazione dei crediti Iva, in luogo dell'ordinario limite di 5.000 euro, uno speciale e più favorevole limite di 50.000 euro.

Va, infine, ricordato che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni “orizzontali” (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall'Iva ovvero con contributi).

Compensazione “libera” per i crediti Iva annuali non superiori a 5.000 euro

Chi intende utilizzare in compensazione il credito Iva annuale del 2024 per importi non superiori a 5.000 euro può presentare il modello F24:

- a partire dal 1° gennaio 2025;
- senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Tali compensazioni per importi non superiori a 5.000 euro sono possibili indipendentemente dall'ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i “*primi*” 5.000 euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.

In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla circolare n. 29/E/2010:

- non ricadono nel monitoraggio (quindi solo liberi) gli utilizzi del credito Iva per pagare debiti d'imposta che sorgono successivamente (ad esempio: credito Iva dell'anno 2024 risultante dalla dichiarazione Iva 2025 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2025);
- al contrario, devono essere conteggiate nel limite, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (ad esempio: debito Iva di ottobre 2024 ravveduto utilizzando in compensazione il credito Iva dell'anno 2024 risultante dalla dichiarazione Iva 2025).

Compensazione dei crediti Iva annuali superiori a 5.000 euro

Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro, invece, per la parte che eccede tale limite, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva; la compensazione del credito annuale per importi superiori a 5.000 euro annui sarà possibile solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva.



ESEMPIO 1

Stante l'attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione annuale Iva in forma autonoma, nel caso di presentazione del modello di dichiarazione annuale Iva, ad esempio, in data 5 febbraio 2025, sarà possibile effettuare la compensazione del credito Iva da essa derivante, per importi superiori a 5.000 euro dal successivo 17 febbraio 2025 (il 15 febbraio 2025 cade di sabato). Il termine a partire dal quale è possibile eseguire la compensazione si presenta come un termine "mobile" che dipende dal momento in cui si trasmette telematicamente la dichiarazione Iva annuale.

Residuo credito Iva annuale relativo all'anno 2023

Infine, per una corretta applicazione di tali regole si ricorda che:

- il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2023, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e utilizzato nel 2025 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2025 relativa all'anno 2024, non deve sottostare alle regole descritte; nel modello F24 occorre indicare l'anno "2023" come anno di riferimento. Infatti, per questo credito relativo al 2023 la dichiarazione annuale è già stata presentata nel 2024 e, quindi, le tempistiche sono già state rispettate (con eventuale apposizione del visto di conformità, ove necessario);
- al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d'imposta 2023 emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti "rigenerato" nella dichiarazione Iva 2025 come credito Iva relativo all'anno 2024 e, come tale, soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

Le regole per gli altri crediti

I contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale con modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap per importi superiori a 5.000 euro annui devono richiedere l'apposizione del visto di conformità.

Inoltre l'utilizzo in compensazione "orizzontale" è possibile solo 10 giorni dopo aver trasmesso telematicamente la relativa dichiarazione dalla quale gli stessi traggono origine. La compensazione orizzontale dei presenti crediti, pertanto, richiede la preventiva esecuzione di controlli finalizzati all'apposizione del visto di conformità e, quindi, la preventiva trasmissione telematica del modello dichiarativo dal quale emerge il credito.

Sono pertanto utilizzabili dal 1° gennaio 2025, in compensazione orizzontale, solo i crediti relativi al 2024 di importo non superiore alla soglia dei 5.000 euro.

Limite massimo alla compensazione

In tema di compensazione di crediti (unitamente ai rimborsi a soggetti intestatari di conto fiscale), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, L. 388/2000 è previsto un limite, attualmente pari a 2 milioni di euro.

Al riguardo, si deve ricordare che il limite in commento si applica:

- cumulativamente, a tutti i crediti d'imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione "orizzontale" nel modello F24;
- a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall'anno della sua formazione.

Detto limite riguarda quindi anche i crediti Iva, sia annuali sia trimestrali.

Debiti iscritti a ruolo

Ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. La compensazione dei crediti fiscali torna a essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo "RUOL" istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.

Dallo scorso 1° luglio 2024, inoltre, l'articolo 37, comma 49-*quinquies*, D.L. 223/2006 sancisce il divieto di utilizzo di crediti di imposta in presenza di ruoli scaduti per imposte erariali o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro. Ove l'ammontare dei carichi affidati all'agente della riscossione sia superiore a 1.500 euro ma non superiore a 100.000 euro, trova applicazione l'articolo 31, D.L. 78/2010. L'inibizione alle compensazioni introdotta si differenzia dal divieto di compensazione di cui all'articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010 perché vieta l'utilizzo in compensazione non solo dei crediti relativi alle imposte erariali ma anche di quelli aventi natura agevolativa.

4. VERIFICHE CONTABILI DI INIZIO PERIODO D'IMPOSTA

Con l'apertura del periodo d'imposta 2025 occorre verificare:

1. la sussistenza dei requisiti necessari per continuare ad adottare:

- la tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali;
- le liquidazioni trimestrali Iva, da parte di imprese e lavoratori autonomi;

2. la percentuale del *pro rata* generale "definitivo" ai fini Iva per l'anno 2024 (si ricorda, infatti, che la prima liquidazione del 2025 assume quale percentuale "provvisoria" proprio quella definitiva del periodo di imposta precedente).

Il rispetto dei limiti per la tenuta della contabilità semplificata

L'articolo 18, D.P.R. 600/1973, prevede la possibilità per le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali di adottare il regime di contabilità semplificata qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.



Per i soggetti che producono reddito di lavoro autonomo (artisti e professionisti) il regime di contabilità semplificata è applicabile a prescindere dall'ammontare dei compensi conseguiti nell'anno precedente. Il regime di contabilità ordinaria è, pertanto, sempre opzionale.

Dal 2023 i limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono i seguenti:

- 500.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi;
- 800.000 euro per chi svolge altre attività.

Intervenendo sull'articolo 18, comma 1, secondo periodo, D.P.R. 600/1973, la Legge di Bilancio per il 2023 ha, infatti, innalzato le soglie di ricavi da non superare nell'anno per usufruire della contabilità semplificata da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività, è possibile fare riferimento al limite dell'attività prevalente, qualora venga comunque rispettato il limite complessivo di ricavi conseguiti nel periodo di imposta di 800.000 euro. Il superamento della soglia nel singolo periodo di imposta obbliga all'adozione del regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.

Essendo normativamente previste le medesime soglie di riferimento per l'adozione sia della contabilità semplificata sia delle liquidazioni trimestrali Iva (ordinariamente 500.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi e 800.000 euro per chi svolge altre attività), va prestata particolare attenzione al diverso parametro da rispettare nei 2 casi:

Tenuta della contabilità semplificata	va verificato l'ammontare dei <u>ricavi</u> conseguiti nel periodo di imposta precedente
Effettuazione delle liquidazioni trimestrali Iva	va verificato il <u>volume d'affari</u> conseguito nel periodo di imposta precedente

Va rammentato che ai sensi dell'articolo 66, Tuir e dell'articolo 18, D.P.R. 600/1973 i contribuenti che già adottano il regime di contabilità semplificata, al fine della verifica delle soglie di ricavi per il mantenimento del regime, devono fare riferimento ai ricavi incassati nel periodo di imposta 2024 se adottano il criterio di cassa ovvero ai ricavi risultanti dalle fatture registrate nel 2024 se adottano il criterio della registrazione.



Si ricorda che le società di persone in regime di contabilità ordinaria che hanno optato per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo “*da bilancio*” sono vincolate alla tenuta del regime di contabilità ordinaria per tutti i periodi di imposta di validità dell'opzione esercitata, non potendo aderire al regime di contabilità semplificata nel caso di rispetto delle soglie dei ricavi fino al termine di validità dell'opzione.

Il rispetto dei limiti per l'effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali



Si ricorda che secondo l'articolo 14, comma 11, L. 183/2011 “*i limiti per la liquidazione trimestrale dell'Iva sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata*”.

Tenuto conto di quanto sopra, le imprese (e i lavoratori autonomi) che nell'anno precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 500.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi ovvero a 800.000 euro per chi

svolge altre attività, possono optare per l'effettuazione delle liquidazioni Iva con cadenza trimestrale anziché mensile. Opzione che dovrà essere esercitata nel quadro VO del modello di dichiarazione annuale Iva relativo all'anno nel quale la scelta è stata esercitata (per chi sceglie quindi di liquidare l'Iva a cadenza trimestrale nell'anno 2025, la compilazione del quadro VO andrà effettuata nel modello di dichiarazione Iva 2026 relativo all'anno 2025).

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento per l'effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali è pari a 800.000 euro relativamente a tutte le attività esercitate.



L'importo di ciascuna liquidazione Iva trimestrale a debito va maggiorato di una percentuale forfettaria dell'1% a titolo di interessi, mentre per quando riguarda l'effettuazione di liquidazioni mensili non è prevista alcuna maggiorazione sui versamenti da effettuare.

La determinazione del *pro rata* definitivo per l'anno 2024

Le imprese e i professionisti che effettuano operazioni esenti ai fini Iva non di tipo occasionale nell'esercizio della propria attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo banche, assicurazioni, promotori finanziari, agenzie di assicurazione, medici, fisioterapisti, imprese che operano in campo immobiliare) devono, ad anno appena concluso, affrettarsi a eseguire in via *extra* contabile i conteggi per determinare la percentuale del *pro rata* definitivo di detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti.

Ciò in quanto il comma 5 dell'articolo 19, D.P.R. 633/1972 prevede che la quantificazione dell'Iva indetraibile da *pro rata* venga effettuata alla fine di ciascun anno solare in funzione diretta delle operazioni effettuate, mentre, nel corso dell'esercizio, l'indetraibilità dell'Iva è determinata in funzione della percentuale provvisoria di *pro rata* individuata in relazione alle operazioni effettuate nell'anno precedente.

Soprattutto per coloro che liquidano l'Iva con periodicità mensile, quindi, la determinazione del *pro rata* definitivo dell'anno 2024 costituisce il *pro rata* provvisorio che dovrà essere adottato già dalla liquidazione del mese di gennaio 2025. Si evidenzia, inoltre, che la percentuale definitiva del *pro rata* assume rilevanza anche ai fini della corretta determinazione del reddito, in quanto la corrispondente Iva indetraibile da *pro rata* costituisce un costo generale deducibile.

5. LE NUOVE TABELLE ACI PER IL 2025

Sul S.O. n. 42 della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024 sono state pubblicate le “*Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI – articolo 3, comma 1, D.Lgs. 314/1997*”, applicabili per l'anno 2025.

Le nuove tabelle tengono conto della nuova disciplina riguardante i c.d. *fringe benefit* auto, introdotta dalla Legge di Bilancio, in vigore dallo scorso 1° gennaio 2025.

I costi chilometrici individuati nelle tabelle vanno utilizzati per determinare il *fringe benefit* riconosciuto al dipendente o all'amministratore che dispone, a uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d'imposta, della autovettura aziendale.

La determinazione del *fringe benefit* “convenzionale”, infatti, risulta necessaria per gestire le conseguenze fiscali in capo al dipendente, derivanti delle autovetture concesse in uso promiscuo; tale modalità di utilizzo della vettura, come noto, permette una misura di deduzione per l’azienda molto più conveniente rispetto alle ordinarie vetture aziendali. La misura di deduzione dei costi relativi alle auto concesse ai dipendenti è infatti pari al 70%, senza limite superiore al costo della vettura; qualora venga effettuato un addebito al dipendente per l’utilizzo privato almeno pari al *benefit* convenzionale, anche l’Iva assolta sugli acquisti risulta interamente detraibile.

Vediamo come si determina il calcolo del *benefit*.

Fringe benefit e uso promiscuo ai dipendenti

L’articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir, per individuare il *benefit* tassabile in capo al dipendente derivante dalla concessione dell’autovettura in uso promiscuo, rinvia ad apposite tabelle ACI approvate annualmente.

Il *benefit* è commisurato a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri e presume una quota forfettaria di uso privato dell’auto; detta disposizione è stata recentemente modificata a opera del comma 48 della Legge di Bilancio 2025 proprio in relazione alla quota di utilizzo privato. Questo il tenore della nuova disposizione:

“a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in”.

Nella sostanza, si è passati da un modello che stabiliva l’ammontare del *benefit* tassato in capo al dipendente basato sulla quantità di CO₂ prodotta, a un modello che invece distingue sulla base del tipo di alimentazione del veicolo.

Con riferimento ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 per l’utilizzo di autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, autocaravan, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, il reddito in natura tassato in capo al dipendente (ridotto dell’eventuale addebito fatto dall’azienda al dipendente stesso) sarà:

- pari al 50% del *benefit* calcolato sulla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, per le generalità dei veicoli;
- nel caso di veicoli ibridi *plug in* tale percentuale è ridotta al 20%;
- nel caso di veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica tale percentuale è ulteriormente ridotta al 10%.

Considerando che con la precedente disciplina la maggior parte dei veicoli ricadeva nella fascia collegata a un *benefit* del 30%, mentre con l’attuale modifica la maggior parte dei veicoli è caratterizzata da un *benefit* pari al 50%, si deve segnalare che per le concessioni che avverranno dal 2025 vi sarà un forte aggravio per le aziende e i dipendenti che si avvalgono delle vetture concesse in uso promiscuo.

Visto il riferimento al 2025, pare conseguentemente di dover concludere che tale nuova disciplina non trovi applicazione per i veicoli già immatricolati e già concessi in uso promiscuo al dipendente antecedentemente il 1° gennaio 2025 (le tabelle riportano infatti, oltre alla misura del *benefit* calcolato con la nuova misura del 50%, anche il *benefit* in relazione alle misure del 25%, 30%, 60%, necessarie per il calcolo sulla base della previgente disciplina).



ESEMPIO

La società Alfa Srl concede in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d'imposta al proprio dipendente Rossi Mario la seguente autovettura:

- Audi A4 2.0 TDI quattro 150CV alimentata a gasolio immatricolata nel 2025.
- In base alle nuove tabelle ACI il costo chilometrico risulta pari a 0,5437 euro per chilometro.
- Secondo la regola contemplata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir il *fringe benefit* annuale sarà così determinato:
- occorre far riferimento alla colonna riguardante il *benefit* del 50% relativo alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri = 4.078,03 euro *fringe benefit* convenzionale annuo;
- $4.078,03/12 = 339,84$ euro valore mensile di *fringe benefit* per il 2025.

Datore e dipendente possono accordarsi affinché il dipendente contribuisca al costo della vettura: tale addebito avviene con fattura assoggettata a Iva con aliquota ordinaria.

Il *fringe benefit* tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebitati: il calcolo del *fringe benefit* tassabile va fatto confrontando il *fringe benefit* teorico (verificabile con le tariffe ACI di cui si è detto) e l'importo fatturato comprensivo di Iva.

Qualora tale addebito risulti almeno pari al *fringe benefit* convenzionale (che si ricorda essere già comprensivo dell'Iva) come sopra calcolato, non si renderà necessaria la tassazione in busta paga di alcun compenso in natura.

Come detto, qualora venga addebitato al dipendente un corrispettivo almeno pari al *benefit* convenzionale, diviene interamente detraibile l'Iva assolta sugli acquisti in relazione a detta autovettura.

Tabelle disponibili sul sito dell'ACI

Va, infine, evidenziato che sul sito *web* dell'ACI (www.aci.it) non sono rinvenibili solo le tabelle dalle quali ricavare il *fringe benefit* convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso 3 tipologie di tabelle:

1. quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare analiticamente il rimborso spettante al dipendente/collaboratore/professionista che utilizza la propria autovettura);
2. quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio (necessarie per verificare ai sensi dell'articolo 95, comma 3, Tuir il limite massimo deducibile in capo all'azienda per le trasferte effettuate con autovettura propria dal dipendente o collaboratore);
3. quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare il *fringe benefit* convenzionale (retribuzione in natura per la quota forfettaria di utilizzo privato della autovettura aziendale).

6. DAL 1° GENNAIO 2025 RIDOTTA LA MISURA DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE

Con Decreto del 10 dicembre 2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024 il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) ha stabilito che:

“la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ. è fissata al 2% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2025”.

Posto che la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle disposizioni fiscali e contributive, vediamo talune situazioni nelle quali assume rilevanza la predetta misura.

Ravvedimento operoso

La riduzione del tasso di interesse legale comporta la variazione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.



Nel caso, quindi, di scadenza originaria del debito nell'anno precedente (per esempio ravvedimento del secondo acconto Ires, scaduto il 30 novembre 2024, effettuato in data 1° febbraio 2025) si dovrà applicare:

- dal 30 novembre 2024 al 31 dicembre 2024 il tasso del 2,5%,
- dal 1° gennaio 2025 il tasso del 2%.

Misura degli interessi non computati per iscritto

La misura del 2% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (articolo 45, comma 2, Tuir) e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (articolo 89, comma 5, Tuir).

Adeguamento dei coefficienti dell'usufrutto e delle rendite

Con Decreto del Mef del 27 dicembre 2024, pubblicato della G.U. del 31 dicembre 2024, è stato previsto che il prospetto dei coefficienti per la determinazione della base imponibile dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro e al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni è determinato assumendo il 2,5% come misura di riferimento, ossia il saggio legale degli interessi stabilito per l'anno 2024.

Queste previsioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2025.

Omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 116, L. 388/2000.

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi al 2% dal 1° gennaio 2025, in caso di:

- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all'Autorità giudiziaria;

- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore;
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- enti non economici ed enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

Rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni

La variazione del tasso di interesse legale non rileva, invece, in caso di rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

7. RAPPORTI DI AGENZIA: DISCIPLINA ENASARCO CONFERMATA PER L'ANNO 2025

Dopo un percorso di progressivo incremento delle aliquote di contribuzione per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone avvenuto nel periodo 2014-2020, per il 2025, come avvenuto già per il triennio 2022- 2024, viene confermata l'aliquota applicata nell'anno precedente.

Nessuna modifica, invece, per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.

Si ricorda in proposito che i contributi all'Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone

Le aliquote della contribuzione previste per l'anno 2025 confermano quelle applicate per l'anno precedente (si evidenzia di seguito la progressione delle aliquote intervenuta negli ultimi anni):

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aliquota contributiva	15,10%	15,55%	16,00%	16,50%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%

Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura al 50% sull'agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell'agente dovrà essere detratta la percentuale dell'8,50% (corrispondente al 50% della misura del 17,00%).

Alla luce di quanto sopra, si presentano i conteggi di una ipotetica fattura di un agente di commercio che non ha diritto alla riduzione della ritenuta Irpef (in quanto non si avvale di collaboratori), per l'addebito di provvigioni dal 1° gennaio 2025:

Provvigioni relative al mese di gennaio 2025, in qualità di agente monomandatario, come da contratto del 4 gennaio 202X	
Imponibile	1.000,00
Iva 22%	220,00

Totale fattura	1.220,00
Ritenuta Enasarco 8,50% su imponibile	- 85,00
Ritenuta Irpef 23% su 50% imponibile	- 115,00
Netto a pagare	1.020,00

Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.

Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci; pertanto, il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di società di capitali

Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale. Di seguito si riepilogano le aliquote applicabili:

Scaglioni provvigionali	Aliquota contributiva 2025	Quota preponente	Quota agente
Fino a 13.000.000 euro	4%	3%	1%
Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro	2%	1,50%	0,50%
Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro	1%	0,75%	0,25%
Da 26.000.001 euro	0,50%	0,30%	0,20%

Termini di versamento

Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2025, le scadenze sono le seguenti:

Trimestre	Scadenza di versamento
I trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2025)	20 maggio 2025
II trimestre (aprile-maggio-giugno 2025)	20 agosto 2025
III trimestre (luglio-agosto-settembre 2025)	20 novembre 2025
IV trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2025)	20 febbraio 2026

Agevolazioni per i giovani agenti

Per i nuovi iscritti a partire dal 2025 non sono più operative le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis del Regolamento; tuttavia, restano efficaci per coloro che si sono iscritti nel triennio 2021-2023. Vediamo in sintesi le caratteristiche principali dell'agevolazione.

Requisiti

L'agevolazione si applica agli agenti in possesso dei seguenti requisiti:

- iscritti per la prima volta alla Fondazione nel periodo 2021-2023;
- già iscritti che ricevono, nel periodo 2021-2023 un nuovo incarico di agenzia dopo oltre 3 anni dalla cessazione dell'ultimo rapporto di agenzia;

- non abbiano compiuto il 31° anno di età (alla data di conferimento dell'incarico);
- svolgano l'attività di agenzia in forma individuale.

Durata

L'agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all'agente nei 3 anni consecutivi a decorrere dall'anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.

Per ciascun rapporto, l'agevolazione è concessa per un massimo di 3 anni consecutivi a decorrere dall'anno in corso alla data di prima iscrizione ovvero alla data di conferimento del nuovo incarico.

Agevolazioni contributive

Allo scopo di favorire il permanere nel tempo nella professione di agente, l'aliquota previdenziale agevolata, per ciascun rapporto, è così determinata:

- primo anno solare, alla data di prima iscrizione o di ripresa dell'attività: 11% (anziché 17%);
- secondo anno solare: 9% (anziché 17%);
- terzo anno solare: 7% (anziché 17%).



Anche per le aliquote agevolate il contributo previdenziale è per metà a carico dell'impresa preponente e per l'altra metà a carico dell'agente.

Minimale

Il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ogni anno solare compreso nell'agevolazione.

Distinta online

La distinta telematica gestisce in automatico il calcolo corretto del contributo da versare, incluse le agevolazioni contributive.

Conferimento dell'incarico

Al momento del conferimento online del mandato, se sussistono le condizioni per l'agevolazione, il mandato sarà automaticamente contraddistinto come "agevolato".

8. STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI

Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:

- in modalità analogica (cartacea);
- in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).

I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa Iva.

Come vedremo nel prosieguo, l'articolo 1, comma 2-bis, D.L. 73/2022 (convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2022) ha modificato le regole di tenuta e di conservazione dei registri contabili gestiti mediante sistemi elettronici, riconoscendo, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 4-ter, D.L. 357/1994, la regolarità

di tali registri, anche se non stampati o conservati elettronicamente nei termini di legge, al ricorrere di alcune particolari condizioni.



Nulla cambia, invece, per i registri per i quali il contribuente abbia deciso per la conservazione analogica (cartacea): al ricorrere di tale fattispecie, la stampa del registro o documento deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. E quindi per la stampa dei registri contabili obbligatori dell'esercizio 2023, il termine è il 31 gennaio 2025 (cioè 3 mesi del 31.10.24).

La stampa “cartacea” dei registri contabili

Per i soggetti che hanno scelto la modalità cartacea, affinché i registri contabili dell'esercizio 2023 tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolari, non è necessario che essi siano fisicamente stampati ma è sufficiente che siano disponibili e pronti alla stampa: il contenuto dei libri contabili deve essere disponibile su sistemi digitali che consentano l'immediata stampa cartacea qualora ciò dovesse essere necessario (ad esempio, nel caso di richiesta da parte degli organi verificatori). È in ogni caso necessario apporre sul *file* prodotto un riferimento temporale opponibile a terzi (marca temporale) in data antecedente o uguale al 31 gennaio 2025.

Questa opportunità, si applica anche al registro dei beni ammortizzabili, tuttavia, con particolare riferimento a esso si rammenta che lo stesso deve risultare aggiornato, secondo quanto disposto dall'articolo 16, D.P.R. 600/1973, già dal termine di presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2023, entro il 31 ottobre 2024.

In ogni caso nella stampa dei libri cartacei si deve tener conto che se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo.

Modalità di numerazione		
Libro/registo meccanografico	Tipo di numerazione	Esempio Registrazioni periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023
Libro giornale	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	2023/1, 2023/2, 2023/3, etc.
Libro inventari	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento. Sull'ultima pagina di ciascun anno stampato è consigliabile annotare il numero di pagine di cui si compone ogni annualità ed è obbligatoria la sottoscrizione da parte del legale rappresentante	2023/1, 2023/2, 2023/3, etc.
Registri fiscali (registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili, etc.)	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	2023/1, 2023/2, 2023/3, etc.

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri “cartacei”			
Libro/registo	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
Libro giornale	Sì	16€ogn i 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
Libro inventari	Sì	16€ogn i 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
Registri fiscali	No	Non dovuta	

Le disposizioni recate dal D.L. 34/2019 non sono state accompagnate da un medesimo intervento in tema di imposta di bollo. Secondo le indicazioni fornite dall'istituto di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (documento di ricerca del 17 gennaio 2020), si può sostenere che possano verificarsi, in merito agli obblighi di imposta di bollo, due ipotesi di seguito espresse in forma schematica.

Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva e stampa periodica su carta	L'imposta di bollo dovrà essere in questo caso assolta in funzione del numero di pagine mediante pagamento: 1. a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; 2. ai soggetti autorizzati tramite modello F23 utilizzando il codice tributo "458T" "Imposta di bollo su libri e registri - All. A, Parte I, art. 16, DPR 642/72" (risoluzione n. 174/E/2001).
Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva con stampa su carta al momento di eventuali verifiche	In questo appare corretto liquidare l'imposta in base alle registrazioni e versarla in un'unica soluzione mediante F24, ovvero liquidare l'imposta sulla base del numero di pagine generate dal formato pdf utilizzando il modello F23

L'archiviazione sostitutiva dei registri contabili

In base all'articolo 7, comma 4-*quater*, D.L. 357/1994, come modificato dal D.L. 73/2022, la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono considerate, in ogni caso, regolari, in difetto di trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, tali registri:

- risultino aggiornati sui supporti elettronici;
- siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

Tale previsione è posta "in deroga" rispetto alla regola generale fissata dal precedente comma 4-*ter* dell'articolo 7, D.L. 357/1994, il quale si limita a riconoscere la regolarità della tenuta dei registri tenuti con sistemi meccanografici soltanto fino al termine prescritto, entro il quale dovrà comunque procedersi alla definitiva materializzazione su supporto cartaceo. In alternativa, entro il medesimo termine deve essere concluso il procedimento di conservazione elettronica (articolo 3, comma 3, D.M. 17 giugno 2014).

Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 73/2022, la regolarità dei registri contabili elettronici viene estesa non solo al profilo della tenuta, ma anche a quello della conservazione dei medesimi, e risulta condizionata al fatto che il registro sia aggiornato e stampato su richiesta degli organi procedenti in sede di controllo e verifica. Per quanto attiene, invece, le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri digitali, il pagamento del tributo deve avvenire:

- con modalità esclusivamente telematica, mediante modello F24 *on line* (articolo 17, D.Lgs. 241/1997), utilizzando il codice tributo "250I";
- in unica soluzione;
- entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (ossia entro il 30 aprile, oppure il 29 aprile, per gli anni bisestili).

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "digitali"			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
Libro giornale	Sì	16€ ogni 2.500 registrazioni o	32€ ogni 2.500 registrazioni o frazioni

		frazioni di esse	di esse
Libro inventari	Sì	16 € ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32€ ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
Registri fiscali	No	Non dovuta	

Le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici sono diverse rispetto a quelle previste per i libri cartacei:



va versata in una unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501.

L'ammontare annuo dell'imposta dovuta è determinato in funzione della quantità di fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati nel corso dell'anno. La risoluzione n. 161/E/2007 ha chiarito che per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.

9. NOVITÀ CESSIONI INTRACOMUNITARIE A CURA DEL CESSIONARIO NON RESIDENTE

La Riforma del sistema sanzionatorio introdotta con il D.Lgs. 87/2024 ha previsto una nuova disciplina nell'ambito delle cessioni intracomunitarie di beni con trasporto o spedizione a cura del cessionario. In particolare, l'articolo 2, D.Lgs. 87/2024, ha modificato l'articolo 7, comma 1, D.Lgs. 471/1997, prevedendo una sanzione pari al 50% dell'Iva non applicata, in capo a chi effettua cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità, se i beni trasportati o spediti non risultano pervenuti nello Stato membro UE di destinazione entro 90 giorni dalla consegna.

La sanzione in questione può venir meno se nei 30 giorni successivi la fattura viene regolarizzata ed è eseguito il versamento dell'Iva.

Come illustrato nella Relazione al D.Lgs. 87/2024, la nuova fattispecie sanzionatoria e la procedura di regolarizzazione disposta per le cessioni intracomunitarie sono state *“introdotte per coerenza con quanto già previsto con riguardo alle esportazioni”* dal medesimo articolo 7 comma 1, D.Lgs. 471/1997. La decorrenza di tale nuova fattispecie sanzionatoria, come stabilito dall'articolo 5, D.Lgs. 87/2024, è prevista a partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Risposta a interpello n. 236/E/2024

Nella risposta a interpello n. 236/E/2024 si è chiesto all'Agenzia delle entrate quali cessioni intracomunitarie siano effettivamente soggette alla nuova disciplina sanzionatoria.

Secondo la società istante, sulla base dell'interpretazione letterale delle norme richiamate, il soggetto passivo che ha effettuato cessioni intracomunitarie di beni consegnati entro il 2 giugno 2024, applicando il regime di non imponibilità Iva previsto per le cessioni intracomunitarie, è già soggetto alla nuova disciplina sanzionatoria se non ha ottenuto conferma dell'arrivo di tali beni nello Stato UE di destinazione. Tale conclusione sarebbe supportata dal fatto che il termine di 90 giorni sarebbe decorso dopo il 1° settembre 2024. Al contrario, secondo l'Agenzia delle entrate, per applicare la nuova disciplina si deve aver riguardo al momento in cui tutti i requisiti della cessione intracomunitaria si sono perfezionati, ivi compreso l'effettivo trasferimento dei beni nell'altro Stato membro. Pertanto, se la cessione è stata effettuata in una data anteriore

al 1° settembre 2024, non è applicabile la nuova disciplina sanzionatoria, “*stante la mancanza di un termine oltre il quale si configura la violazione*”.

In buona sostanza, ciò che rileva è il momento di inizio del trasporto o spedizione dei beni, consegnati in Italia, ovvero la data di emissione anticipata della fattura (limitatamente all'importo fatturato), secondo il criterio previsto dall'articolo 39, D.L. 331/1993. Tutte le cessioni effettuate prima della suddetta data, per le quali non vi è prova del fatto che i beni siano stati spediti o trasportati in un altro Stato membro, restano soggette alla precedente sanzione (tra il 90% e il 180% dell'imposta).

L'Agenzia delle entrate conclude quindi che per tutte le cessioni eseguite “*entro il 31 agosto 2024*” (incluse, evidentemente, quelle effettuate entro il 2 giugno 2024) la violazione si configura solo nel caso in cui i beni non siano prevenuti nell'altro Stato membro e non anche quando gli stessi non risultino recapitato a destinazione entro 90 giorni.

10. NOVITÀ IN TEMA DI *START UP* INNOVATIVE E INCUBATORI FISCALI

La L. 193/2024, in vigore dal 18 dicembre a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuto in data 17 dicembre, rinnova e modifica le regole per le *start up* e le pmi innovative.

Si tratta di un secondo intervento sul tema in quanto, in ambito *start up* e pmi innovative, era già intervenuta la L. 162/2024 con modifiche volte a:

- favorire l'accesso ai finanziamenti;
- beneficiare di ulteriori incentivi fiscali.

Aggiornamento requisiti per Startup innovative

Il provvedimento aggiorna le disposizioni dello “*Start up Act*” contenute nel D.L. 179/2012 e identifica nuovi requisiti che si aggiungono ai precedenti per essere considerate *start up* innovative, ovvero:

- l'obbligo di essere una micro, piccola o media impresa (MPMI) ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE;
- avere un oggetto sociale esclusivo o prevalente nello sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, escludendo attività prevalenti di agenzia e consulenza.

Vengono, inoltre, individuati i requisiti per mantenere l'iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese oltre il terzo anno, fino a 5 anni complessivi, con un'estensione possibile fino a 9 anni per il passaggio alla fase di scale-up, subordinata a criteri di crescita.

Incentivi fiscali per gli investimenti

Le nuove disposizioni confermano e ampliano il regime di detrazioni fiscali previste per gli investimenti in *start up* innovative:

Detrazione Irpef	40% della somma investita, valida per i contribuenti che investono direttamente o tramite Oicr
Detrazione incrementata	fino al 65% per investimenti che rientrano nel regime <i>de minimis</i> , con validità estesa fino al 31 dicembre 2025
Esenzione fiscale	per redditi derivanti da investimenti qualificati effettuati in venture capital, riservata a casse di previdenza e fondi pensione, a condizione che almeno il

	5% degli investimenti qualificati sia destinato a venture capital, soglia che salirà al 10% dal 2026
--	--

Nuove agevolazioni per incubatori e acceleratori

A partire dal 2025, incubatori e acceleratori certificati che investono direttamente o indirettamente in start-up innovative possono beneficiare di un credito d'imposta pari all'8% dell'investimento, fino a un massimo di 500.000 euro annui. Il contributo è concesso entro il limite complessivo di 1,8 milioni di euro annui.

Estensione delle agevolazioni fiscali

La Legge introduce ulteriori incentivi per le pmi innovative, offrendo un percorso alternativo per l'iscrizione al registro delle pmi innovative una volta conclusa la permanenza nel registro delle *start up* innovative. Tra le misure principali:

- applicazione della detrazione Irpef per gli investimenti in pmi innovative;
- strumenti per facilitare il passaggio delle imprese alla fase di *scale up*, inclusi incentivi per l'aumento di capitale e per l'ottenimento di brevetti.

Semplificazioni procedurali e vantaggi fiscali

La Legge ribadisce la possibilità di trasformare le eccedenze non utilizzabili delle detrazioni fiscali in crediti d'imposta compensabili tramite modello F24. Questo beneficio, introdotto dalla L. 162/2024, agevola gli investimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2023. Inoltre, per le imprese che non rispettano più i requisiti di *start up* innovativa, è possibile iscriversi al registro delle pmi innovative, garantendo continuità alle agevolazioni fiscali e agli incentivi.

11. LA CONTABILIZZAZIONE DEL CREDITO PER INVESTIMENTI 4.0 E 5.0

Il credito d'imposta derivante dagli investimenti in beni con tecnologia 4.0 e 5.0 va ricompreso nella categoria dei contributi in conto impianti.

I contributi in conto impianti sono aiuti attribuiti all'azienda al fine di reperire i mezzi per l'acquisto di beni ammortizzabili.



Secondo il principio contabile Oic 16, i contributi in conto impianti sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Si iscrivono infatti in bilancio quando si tratta di contributi acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

Volendo calare la normativa generale nel caso di specie, la ragionevole certezza del beneficio si ottiene con l'interconnessione.

Certezza del beneficio	➔	Interconnessione
------------------------	---	------------------



Contabilmente i contributi in conto impianti sono rilevati a Conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti; per ottenere tale risultato esistono 2 metodi:

- metodo diretto;
- metodo indiretto.

Metodo indiretto

Con il metodo indiretto i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al Conto economico nella voce A5 “*altri ricavi e proventi*”, e rinviati per competenza agli esercizi successivi con l’iscrizione di appositi risconti passivi.

Si determina quindi una contrapposizione tra i ricavi, quota di contributo di competenza dell’esercizio e i costi ovvero gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni materiali.



ESEMPIO

A giugno 2024 la Dimeglio Srl ha acquistato un bene strumentale al prezzo di 10.000 euro, interconnesso nel medesimo mese, il credito d’imposta determinato nella misura del 20% è pertanto pari a 2.000.

L’aliquota di ammortamento del bene in oggetto è pari al 20%.

In tal caso le scritture contabili sono le seguenti.

1. All’arrivo della fattura del fornitore:

Diversi	a	Debiti verso fornitori		12.200
Immobilizzazioni materiali			10.000	
Erario c/Iva			2.200	

2. All’atto della interconnessione:

Credito d’imposta investimenti	a	Contributo conto impianti		2.000
--------------------------------	---	---------------------------	--	-------

3. Alla fine dell’esercizio:

Ammortamento immobilizzazioni	a	Fondo ammortamento immobilizzazioni		2.000
-------------------------------	---	-------------------------------------	--	-------

4. Considerato che il periodo di ammortamento è pari a 5 anni occorrerà riscontare il contributo per tale periodo, la scrittura sarà la seguente:

Contributo conto impianti	a	Risconti passivi		1.600
---------------------------	---	------------------	--	-------

Va, infine, considerato che la determinazione e imputazione temporale del risconto è slegata dall’utilizzo in compensazione del credito d’imposta che seguirà le regole previste dalla normativa dettata in materia.

Metodo diretto

Con il metodo diretto i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono.

Di conseguenza, sono imputati al Conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell’immobilizzazione materiale al netto dei contributi.

In tal caso le scritture contabili sono le seguenti.

1. all’arrivo della fattura del fornitore:

Diversi	a	Debiti verso fornitori		12.200
Immobilizzazioni materiali			10.000	

Erario c/Iva		2.200	
--------------	--	-------	--

2. all'atto della interconnessione:

Credito d'imposta investimenti	a	Immobilizzazioni materiali	2.000
--------------------------------	---	----------------------------	-------

3. alla fine dell'esercizio:

Ammortamento immobilizzazioni	a	Fondo ammortamento immobilizzazioni	1.600
-------------------------------	---	-------------------------------------	-------

Aspetti fiscali

Il contributo in conto impianti deve essere contabilizzato in un arco temporale diverso, correlato alla durata dell'ammortamento o del contratto di *leasing*, rispetto alla tempistica di utilizzo del credito di imposta (generalmente in 3 rate annuali di pari importo).

Il componente positivo non concorre alla formazione del reddito (Irpef o Ires) né alla formazione della base imponibile Irap. L'agevolazione è invece cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Ultimi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate

Momento di effettuazione dell'investimento

L'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 239/E/2024 ha ribadito che per determinare il momento di effettuazione dell'investimento si deve fare riferimento alle regole previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, D.P.R. 917/1986. Se il bene è acquistato in un periodo di imposta antecedente a quello in cui avviene l'interconnessione dello stesso, il contribuente deve attendere il momento in cui avviene l'interconnessione ai sensi dell'articolo 1, comma 1062, L. 178/2020 per fruire della prima rata del credito di imposta nella misura "*piena*" prevista dall'agevolazione 4.0.

Termine per effettuare la comunicazione preventiva prevista dall'articolo 6, D.L. 39/2024

L'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 260/E/2024 ha chiarito che la comunicazione preventiva prevista dall'articolo 6, D.L. 39/2024 non deve essere effettuata entro un termine "*perentorio*" e rappresenta un adempimento prodromico alla presentazione della comunicazione consuntiva.

La maturazione del diritto alla fruizione del credito di imposta sorge con la realizzazione dell'investimento ed è indipendente dalle comunicazioni previste: pertanto, l'Amministrazione finanziaria precisa che l'eventuale ritardata presentazione della comunicazione preventiva non obbliga al pagamento di alcuna sanzione.

12 MONITORAGGIO OBBLIGATORIO PER LA TEMPESTIVA RILEVAZIONE DELLO STATO DI CRISI

Le imprese devono rilevare tempestivamente lo stato di crisi (o pre-crisi) per ridurre al minimo i danni procurabili ai creditori e al mercato, con conseguente possibile responsabilità dell'imprenditore o degli amministratori nei confronti dei creditori.

Di seguito si fornisce un semplice test la cui compilazione mensile costituisce il minimo presidio che

anche le imprese più semplici devono porre in essere. SI INVITA PERTANTO COMPILARE IL TEST E A CONTATTARE IMMEDIATAMENTE LO STUDIO IN CASO DI ESITO “ALARM”

Ambito applicativo	Definizione test	Importi	Alarm
Tutte le imprese	$\frac{\text{debiti scaduti da 30 gg vs dipendenti}}{\text{importo mensile delle retribuzioni dovute}}$ in caso di risultato $> 0,5$ fleggiare la casella “alarm”		
Tutte le imprese	$\frac{\text{debiti scaduti da 90 gg vs fornitori}}{\text{Totale debiti vs fornitori}}$ in caso di risultato $> 0,5$ fleggiare la casella “alarm”		
Tutte le imprese	$\frac{\text{debiti finanziari o extrafido scaduti da 60 gg}}{\text{Totale debiti vs banche e finanziarie}}$ in caso di risultato $> 0,05$ fleggiare la casella “alarm”		
Tutte le imprese	Se Debiti vs INAIL scaduti da 90 gg $> € 5.000$ fleggiare la casella “alarm”		
Tutte le imprese	Se Debiti IVA scaduti da 90 gg $> € 20.000$ fleggiare la casella “alarm”		
Tutte le imprese	$\frac{€ 20.000 > \text{Debiti IVA scaduti da 90 gg} > € 5.000}{\text{Volume d'affari dell'anno precedente}}$ in caso di risultato $> 0,1$ fleggiare la casella “alarm”		
Imprese con dipendenti	Se Debiti contributivi scaduti da 90 gg $> € 15.000$ fleggiare la casella “alarm”		
	$\frac{\text{Debiti contributivi scaduti da 90 gg} < € 15.000}{\text{Totale contributi dovuti per l'anno precedente}}$ in caso di risultato $> 0,3$ fleggiare la casella “alarm”		
Imprese senza dipendenti	Se Debiti contributivi scaduti da 90 gg $> € 5.000$ fleggiare la casella “alarm”		
Imprese individuali	Se Debiti a ruolo (AER) scaduti da 90 gg $> € 100.000$ fleggiare la casella “alarm”		
Società di persone	Se Debiti a ruolo (AER) scaduti da 90 gg $> € 200.000$ fleggiare la casella “alarm”		
Società di capitali	Se Debiti a ruolo (AER) scaduti da 90 gg $> € 500.000$ fleggiare la casella “alarm”		

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Professionisti Associati